



Lokpersonal
Personnel des locomotives
Personale di locomotiva

Geschäftsreglement LPV
Règlement de gestion LPV
Regolamento di gestione LPV

Regolamento di gestione LPV

Indice

Ordinamento interno.....	3
Atti giuridici.....	3
Articolo 1 – Nome e compiti.....	3
Articolo 2 – Settore organizzativo	3
Articolo 3 – Finanze	3
Articolo 4 – Diritto di referendum.....	3
Articolo 5 – votazione generale.....	4
Articolo 6 – Organizzazione della LPV	4
Articolo 7 – Assemblea dei delegati	4
Articolo 8 – Comitato centrale.....	6
Articolo 9 – Commissione centrale.....	7
Articolo 10 – Commissione di verifica della gestione	7
Articolo 11 – Sezioni.....	7
Articolo 12 – Settori	8
Articolo 13 – Giornate del personale di locomotiva / di categoria	9
Articolo 14 – Conferenza dei gruppi tecnici	9
Articolo 15 – Fondo di solidarietà.....	9
Articolo 16 – Indennità.....	9
Articolo 17 - Protezione dati	9
Articolo 18 – Disposizioni finali.....	10
Appendice al regolamento di gestione della Federazione del personale di locomotiva LPV	11
Appendice 1 al regolamento di gestione LPV, art. 9	11
Appendice 2 al regolamento di gestione LPV, art. 10.....	11
Appendice 3 al regolamento di gestione LPV, art. 13	12
Appendice 4 al regolamento di gestione LPV, art. 15.....	12
Appendice 5 del Regolamento di gestione LPV, art. 16.....	13

Ordinamento interno

Per tutte le votazioni ed elezioni si applica la procedura prevista dall'art. 8 del regolamento di gestione SEV.

Atti giuridici

Gli atti giuridici intrapresi dalla LPV impegnano solo quest'ultima ma non il SEV in quanto sindacato unitario.

Articolo 1 – Nome e compiti

- 1.1. Con il nome di «Federazione del personale di locomotiva» – abbreviata «LPV» – è costituita una sottofederazione del Sindacato del personale dei trasporti (SEV) secondo l'art. 18 degli statuti SEV.
- 1.2. La sede della LPV è a Berna
- 1.3. La LPV è disciplinata dagli statuti e dai regolamenti del SEV. Essa adempie i compiti elencati all'art. 18.1 degli statuti SEV.
- 1.4. La LPV può svolgere liberamente la propria attività.

Articolo 2 – Settore organizzativo

(Art. 6 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV)

- 2.1° Il settore organizzativo della LPV è definito nel «Regolamento concernente la suddivisione dei soci nel SEV».

L'appartenenza alla LPV è aperta a tutti i conducenti di veicoli motore secondo OVF (Ordinanza concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie) che sono alle dipendenze di una ITF (impresa di trasporto ferroviario) che opera in Svizzera.

Articolo 3 – Finanze

(Art. 7 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV)

- 3.1. Per l'adempimento dei propri compiti, la LPV preleva dai propri membri un adeguato contributo alla sottofederazione.
- 3.2. Il contributo alla sottofederazione LPV viene fissato dall'Assemblea dei delegati.
- 3.3. Per i debiti della sottofederazione risponde unicamente il suo patrimonio

Articolo 4 – Diritto di referendum

(Art. 8 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV)

- 4.1. Le decisioni dell'Assemblea dei delegati (escluse le nomine e le decisioni urgenti secondo l'articolo 12.4 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV) sottostanno a referendum facoltativo.
- 4.2. Un referendum è considerato riuscito quando – entro tre mesi dalla decisione contestata – è firmato dal dieci per cento dei membri della LPV.
- 4.3. Le decisioni contro cui il referendum lanciato è riuscito, devono essere sottoposte a votazione generale entro sei mesi dalla decorrenza del termine per il referendum.

Articolo 5 – votazione generale

(Art. 9 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV)

- 5.1. Una votazione generale fra tutti i membri della sottofederazione LPV deve essere tenuta
 - in seguito a un referendum (articolo 4)
 - su decisione dell'Assemblea dei delegati o del Comitato centrale
- 5.2. I dati relativi alla votazione devono essere pubblicati nella stampa sindacale o per circolare, al più tardi un mese prima dell'inizio del termine della votazione.
- 5.3. I membri ricevono la documentazione per il voto almeno un mese prima dell'inizio del termine della votazione.
- 5.4. Il voto avviene in forma scritta. L'esecuzione della votazione generale è di competenza della Commissione di verifica della gestione della sottofederazione.
- 5.5. L'organo che ha deciso la votazione generale può, a maggioranza dei due terzi, rinunciare alla sua esecuzione, se gli atti relativi alla votazione non sono ancora stati pubblicati.
- 5.6. L'esito della votazione viene pubblicato sulla stampa sindacale SEV o per via circolare.

Articolo 6 – Organizzazione della LPV

(Art. 10 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV)

- 6.1. Gli organi della LPV sono
 - l'Assemblea dei delegati
 - il Comitato centrale
 - la Commissione centrale
- 6.2. L'ufficio di controllo è la
 - Commissione di verifica della gestione della sottofederazione
- 6.3. Strutture organizzative della LPV sono le
 - sezioni
- 6.4. Altri organi con funzione consultiva sono
 - l'assemblea di settore
 - la giornata del personale di locomotiva
 - la giornata di categoria
 - la conferenza dei gruppi tecnici

Articolo 7 – Assemblea dei delegati

(Art. 12 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV)

- 7.1. L'Assemblea dei delegati si compone
 - di una o un rappresentante per ogni sezione affiliata
 - di mandati supplementari delle grosse sezioni. Le sezioni che contano 150 membri possono rivendicare un secondo mandato come pure un ulteriore mandato per ogni 75 membri e oltre. I mandati sezionali vengono ripartiti sulla base del numero di membri a novembre dell'anno precedente.
 - dei membri del Comitato centrale
 - dei membri dei settori
 - dei responsabili dei gruppi tecnici
 - dei membri della Commissione di verifica della gestione

Hanno diritto di voto solo i delegati delle sezioni.

- 7.2. L'Assemblea dei delegati si svolge ordinariamente una volta all'anno. Negli anni in cui ha luogo, essa si svolge in combinazione con il congresso SEV.
- 7.3. Un'Assemblea dei delegati straordinaria viene convocata:
- su decisione del Comitato centrale
 - su richiesta firmata dal dieci per cento dei membri della sottofederazione LPV. In questo caso essa deve tenersi entro tre mesi dall'arrivo della richiesta.
- 7.4. L'Assemblea dei delegati svolge in particolare i seguenti compiti:
- nomina della / del presidente centrale
 - elezione dei membri del Comitato centrale
 - elezione della Commissione di verifica della gestione della sottofederazione
 - nomina della delegata o del delegato, e del delegato supplente, nel Comitato SEV
 - nomina dei delegati nei comitati delle commissioni SEV
 - nomina dei delegati alla conferenza CCL, al congresso e nella commissione
 - proposta di una o un rappresentante per la commissione di verifica della gestione SEV
 - nomina delle scrutatrici o degli scrutatori e dell'ufficio presidenziale del giorno
 - approvazione del verbale
 - trattamento di questioni che le sono sottoposte dal Comitato centrale o dalla Commissione centrale
 - decisioni su proposte del Comitato centrale, della Commissione centrale, delle assemblee di settore e delle sezioni
 - approvazione del rapporto di attività
 - approvazione dei conti annuali
 - decisioni sul rapporto e sulle proposte della Commissione di verifica della gestione della sottofederazione
 - allestimento del preventivo
 - definizione dei contributi della sottofederazione secondo l'art. 3.2
 - emanazione del regolamento di gestione LPV
 - approvazione e modifica delle disposizioni esecutive del Fondo di solidarietà
 - indizione di votazioni generali
- 7.5. Le proposte all'Assemblea dei delegati devono essere presentate tre mesi prima alla Commissione centrale. Le proposte presentate direttamente all'Assemblea dei delegati vengono trattate soltanto qualora 2/3 dei delegati le dichiarino urgenti.
- 7.6. Le proposte all'AD in sospenso sono stralciate automaticamente al più tardi cinque anni dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei delegati.
- 7.7. Le decisioni dell'Assemblea dei delegati (ad eccezione delle elezioni) sottostanno al referendum facoltativo. L'Assemblea dei delegati può escludere dal ricorso al referendum le decisioni urgenti se così si esprime la maggioranza dei due terzi.
- 7.8. Nel caso delle Assemblee dei delegati ordinarie, il SEV copre i costi di delegazione per altrettanti partecipanti quanti la sottofederazione LPV ne può delegare al congresso SEV. I costi per i delegati supplementari indicati all'art. 7.1 sono a carico della LPV.

Articolo 8 – Comitato centrale

(Art. 13 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV)

- 8.1. La composizione del Comitato centrale è illustrata nell'Appendice 1
- 8.2. I membri del Comitato centrale sono eletti dall'Assemblea dei delegati per un periodo amministrativo di quattro anni. Essi sono rieleggibili. Per le nomine occorre tenere in considerazione, nel limite del possibile, la rappresentanza dei diversi gruppi linguistici.
- 8.3. Il Comitato centrale si riunisce ogni volta che le questioni da trattare lo richiedono. Viene convocato dalla / dal presidente centrale e adempie in particolari i compiti seguenti:
- ripartizione del lavoro all'interno del Comitato centrale
 - trattamento di problemi sindacali fondamentali all'indirizzo dell'Assemblea dei delegati e del Congresso SEV
 - elaborazione di proposte all'Assemblea dei delegati o al Congresso SEV
 - trattamento di problemi fondamentali del personale di locomotiva
 - sostegno alle attività del SEV
 - collegamento tra i settori LPV, i gruppi tecnici e il SEV
 - consulenza e sorveglianza dei settori LPV e dei gruppi tecnici, di cui appoggia l'attività
 - coordinamento della collaborazione tra i settori LPV e i gruppi tecnici
 - organizzazione di corsi di formazione
 - per quanto necessario, decisione in caso di divergenze tra i settori LPV e i gruppi tecnici
 - preparazione delle elezioni all'indirizzo dell'Assemblea dei delegati
 - allestimento dei conti annuali e del preventivo all'indirizzo dell'Assemblea dei delegati
 - esclusione di membri secondo l'art. 6 del regolamento di gestione SEV
 - trattamento di reclami di membri
- 8.4. Il Comitato centrale è responsabile per l'adempimento dei compiti secondo l'art. 18.1 degli statuti SEV. Esso informa la commissione direttiva SEV sulle questioni e sulle decisioni importanti della LPV.
- 8.5. Le competenze in caso di misure di lotta, come pure i ruoli in tali casi, sono descritti nel regolamento sui conflitti di lavoro.
- 8.6. Per le questioni giuridiche interne il Comitato centrale è considerato comitato ai sensi dell'articolo 69 del CCS. Quale firma giuridicamente vincolante è valida quella del / della presidente centrale, di uno o più vicepresidenti centrali, della cassiera / del cassiere centrale, collettivamente a due.
- 8.7. In caso di inettitudine del Comitato centrale, il Comitato SEV indice un'Assemblea dei delegati straordinaria per l'elezione di un nuovo Comitato centrale. Sino a quel momento, le questioni verranno gestite a interim dal segretariato centrale SEV, che amministrerà anche il patrimonio.

Articolo 9 – Commissione centrale

(Art. 13.7 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV)

- 9.1. La composizione della Commissione centrale è illustrata nell'Appendice 2
- 9.2. La Commissione centrale è l'organo esecutivo della LPV. Essa si riunisce ogni volta che le questioni da trattare lo richiedono. La Commissione centrale decide su tutti gli oggetti che non sono riservati all'Assemblea dei delegati o al Comitato centrale. È abilitata a decidere se è presente la metà dei suoi membri.
- 9.3. La Commissione centrale può avvalersi della consulenza di rappresentanti dei settori, dei gruppi tecnici, delle sezioni o di singoli categorie.
- 9.4. I membri della Commissione centrale hanno diritto di partecipare a tutte le assemblee all'interno della LPV e delle sue sezioni.
- 9.5. La Commissione centrale può decidere, di propria competenza, spese fino al 7 per cento degli introiti lordi per singolo oggetto o fino al 10 per cento degli introiti lordi per anno di attività. È escluso da questa norma il fondo di lotta, sul quale ha piena competenza.

Articolo 10 – Commissione di verifica della gestione

(Art. 14 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV)

- 10.1. La Commissione di verifica della gestione si compone di tre membri e di un membro supplente. I membri sono eletti dall'Assemblea dei delegati per un periodo di quattro anni e decadono a rotazione; possono tuttavia essere rieletti per altri quattro anni. Nella rotazione devono essere tenuti in considerazione tutti i settori e le sezioni.
- 10.2. Il o la presidente della Commissione di verifica della gestione è il suo membro più anziano in carica. Membri della CVG possono partecipare alle sedute della Commissione centrale, con voto consultivo.
- 10.3. La Commissione di verifica della gestione controlla l'attività del Comitato centrale, verifica la contabilità e i conti annuali della sottofederazione LPV e allestisce un rapporto per l'Assemblea dei delegati. Per il controllo della cassa centrale, può avvalersi di esperti del segretariato centrale SEV. La Commissione di verifica della gestione è autorizzata a prendere visione in qualsiasi momento delle attività della LPV.
- 10.4. La Commissione di verifica della gestione esegue le votazioni generali della LPV.

Articolo 11 – Sezioni

(Art. 15 e 16 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV)

- 11.1. La sezione è una struttura organizzativa del SEV e della sottofederazione LPV. Essa è tenuta a rispettare gli obiettivi del SEV contenuti negli articoli 3.1 e 3.2 degli statuti SEV e adempie i compiti elencati all'art. 15 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV. Le sezioni LPV sono composte dai membri LPV dei depositi del personale di locomotiva di una ITF designati nel regolamento di gestione della sezione. Ogni membro ha tuttavia facoltà di chiedere l'ammissione in una sezione a sua scelta.
- 11.2. Se il numero di membri LPV di una ITF non giustifica l'esistenza di una propria sezione, questi membri sono attribuiti alla «sezione libera LPV» o a una sezione LPV esistente di loro scelta nella regione.
- 11.3. Le sezioni si occupano di questioni di natura locale che rientrano nel raggio di competenza dei servizi dell'ambito sezionale. Per le questioni di natura fondamentale e per quelle di importanza generale sono responsabili il settore LPV, il Comitato centrale LPV e il segretariato centrale SEV.

- 11.4. I membri del Comitato sezionale sono eletti per un periodo di quattro anni. Essi sono rieleggibili. I periodi amministrativi si riferiscono all'art. 17 del regolamento di gestione SEV.
- 11.5. Il Comitato sezionale assicura tra l'altro le prestazioni particolari del SEV secondo l'art. 9 degli statuti SEV, quali
- sostegno per l'assistenza e la consulenza giuridica
 - sconti sulle vacanze
 - prestiti
 - sostegno in casi urgenti
 - soggiorni ricreativi
 - come pure le prestazioni del fondo di solidarietà della LPV secondo l'art. 15
- 11.6. Le sezioni possono organizzare propri eventi formativi. La LPV può accordare contributi ai costi indicati.
- 11.7. Scioglimento o fusione di sezioni (secondo art. 21 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV)
- In caso di scioglimento di una sezione, il patrimonio esistente inclusi i fondi di sostegno e simili, tutti gli atti e il materiale documentario devono essere consegnati per la loro conservazione alla Commissione centrale.
 - La Commissione centrale decide se in caso di nuova fondazione esistono i presupposti per la riconsegna del patrimonio, degli atti e il materiale documentario.
 - Se la fondazione di una nuova sezione non avviene entro 10 anni, il patrimonio della sezione sciolta viene attribuito al fondo di solidarietà LPV.
 - In caso di fusione, di regola vengono riuniti anche i patrimoni delle sezioni interessate.
 - In casi eccezionali, la Commissione centrale è autorizzata a prendere le disposizioni finali in accordo con le sezioni fusionanti.

Articolo 12 – Settori

- 12.1. Il settore rappresenta gli interessi dei membri LPV nei confronti della rispettiva ITF. La composizione del settore è illustrata nell'Appendice 3
- 12.2. L'istituzione di un settore richiede la presenza di almeno 100 membri.
- 12.3. I settori non hanno alcuna competenza finanziaria propria. Le o i rappresentanti dei settori sono indennizzati dalle loro sezioni. I costi per i locali e la ristorazione sono assunti dalla cassa centrale.
- 12.4. Di regola le assemblee dei settori vengono convocate e dirette dal corrispondente responsabile non più di tre volte l'anno. Esse adempiono in particolare i compiti seguenti:
- trattamento di problemi fondamentali del personale di locomotiva all'interno del settore
 - rappresentanza di questioni sindacali nei confronti delle ITF, in collaborazione con il Comitato centrale LPV e il segretariato centrale SEV
 - elaborazione di proposte all'indirizzo dell'Assemblea dei delegati
 - collegamento tra le sezioni e il Comitato centrale LPV
 - consulenza e sostegno alle sezioni nella loro attività
 - coordinamento della collaborazione tra le sezioni
 - sostegno alle sezioni nel reclutamento di membri
 - nomina di rappresentanti nel Comitato centrale LPV.
 - proposta di rappresentanti nella Commissione del personale
 - nomina dei rappresentanti proposti dalle sezioni nelle commissioni CCL e nelle conferenze CCL delle singole ITF
 - proposte di misure di lotta all'indirizzo del Comitato centrale LPV
 - istituzione di gruppi tecnici secondo necessità

Articolo 13 – Giornate del personale di locomotiva / di categoria

13.1. Le giornate del personale di locomotiva e di categoria sono eventi aperti a tutti i membri della LPV. Esse sono organizzate secondo necessità dal Comitato centrale o da un settore e trattano questioni importanti che riguardano il personale di locomotiva. Hanno solo una funzione consultiva e non possono prendere decisioni vincolanti.

Articolo 14 – Conferenza dei gruppi tecnici

14.1. La conferenza dei gruppi tecnici è una riunione intersettoriale dei rappresentanti dei gruppi tecnici nell'ambito della LPV.

14.2. La conferenza dei gruppi tecnici si riunisce secondo necessità. Essa tratta di questioni importanti dei singoli gruppi tecnici e serve alla formazione di opinioni.

Articolo 15 – Fondo di solidarietà

15.1. La LPV gestisce un fondo di solidarietà, finanziato da contributi regolari.

15.2. Il fondo di solidarietà ha lo scopo di versare contributi ai membri LPV che, a causa di prolungata incapacità lavorativa (anche durante la gravidanza o il periodo di allattamento), subiscono la perdita di entrate accessorie, o che a seguito di malattia o infortunio diventano invalidi professionalmente. Il fondo di solidarietà compensa parzialmente la perdita delle entrate accessorie versando una rendita mensile.

15.3. L'Assemblea dei delegati emana le norme di applicazione.

Articolo 16 – Indennità

16.1. I membri della Commissione centrale ricevono un'indennità annuale. Gli importi sono fissati dalla Commissione centrale nell'ambito del preventivo. L'indennità si compone di un'indennità d'ufficio e di una amministrativa. I membri del Comitato centrale e altri collaboratori/trici vengono indennizzati in base ai parametri validi per i collaboratori liberi, secondo le spese effettive.

16.2. La LPV può – nell'ambito dell'impegno del singolo collaboratore – assumere i costi per il congedo non pagato, se questi non vengono coperti da un'altra organizzazione.

16.3. Le spese per compiti svolti su mandato della LPV sono indennizzate secondo il regolamento delle spese SEV.

16.4. La Commissione centrale può indennizzare mansioni speciali in base alle spese effettive.

Articolo 17 - Protezione dati

17.1. La sottoassociazione LPV è soggetta alle disposizioni sulla protezione dei dati del SEV e si impegna a rispettarle. La sottoassociazione è tenuta a segnalare immediatamente al consulente per la protezione dei dati del SEV eventuali violazioni della protezione dei dati.

17.2. Le sanzioni in caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati del SEV sono a carico della sottoassociazione stessa, in base alle norme che regolano le sottoorganizzazioni del SEV (articolo 3.4).

Articolo 18 – Disposizioni finali

- 18.1. Il presente regolamento di gestione è redatto in tedesco, francese e italiano. In caso di divergenze di interpretazione fa stato il testo in tedesco.
- 18.2. Il presente regolamento è stato approvato il 28 agosto 2023 dal Consiglio centrale della LPV di Haute-Nendaz come misura transitoria fino all'Assemblea dei delegati del 31 ottobre 2023. Entra in vigore il 1° settembre 2023 e sostituisce il regolamento aziendale dell'Associazione del personale di locomotiva della LPV del 21 settembre 2020. Il regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei delegati della LPV il 31 ottobre 2023.

Haute-Nendaz, 28 agosto 2023

Il presidente centrale



Hanny Weissmüller

Il segretario centrale



Marcel Maurer

Appendice al regolamento di gestione della Federazione del personale di locomotiva LPV

Appendice 1 al regolamento di gestione LPV, art. 9 (Art. 13 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV)

Comitato centrale (composizione)

Il Comitato centrale è composto:

- dalla o dal presidente centrale
- dalla segretaria o dal segretario centrale
- dalla cassiera o dal cassiere centrale
- dalle o dai responsabili di settore
- dalle delegate o dai delegati della sottofederazione nel Comitato SEV
- dalle e dai responsabili dei gruppi tecnici

Il Comitato centrale si costituisce da sé.

La rappresentanza nel Comitato SEV consta esclusivamente di membri del Comitato centrale LPV.

A garanzia di una ordinata sostituzione nel Comitato centrale, esso può essere completato da un ulteriore membro.

Appendice 2 al regolamento di gestione LPV, art. 10 (Art. 13.7 del Regolamento sulle strutture organizzative del SEV)

Commissione centrale (composizione)

Della Commissione centrale fanno parte:

- la o il presidente centrale
- la segretaria o il segretario centrale
- la cassiera o il cassiere centrale
- le e i responsabili di settore
- la o il responsabile del reclutamento

A garanzia di una ordinata sostituzione nella Commissione centrale, essa può essere completata da un ulteriore membro.

Appendice 3 al regolamento di gestione LPV, art. 13

Settori (composizione)

Di un settore fanno parte:

- la o il responsabile di settore
- una o un rappresentante per ogni sezione
- una o un rappresentante dei gruppi tecnici

Le sezioni hanno diritto a una rappresentanza nei settori in cui contano membri nelle rispettive ITF. La rappresentanza della sezione nei settori viene assunta da un membro attivo presso la corrispondente ITF.

Le e i rappresentanti dei gruppi tecnici sono proposti dalle sezioni. È ammesso il doppio mandato come rappresentanza della sezione.

I settori si costituiscono da sé e designano le rappresentanze dei gruppi tecnici.

Delle loro riunioni essi redigono almeno una nota sugli atti.

Appendice 4 al regolamento di gestione LPV, art. 15

Gruppi tecnici

Costituiscono gruppi tecnici:

- le donne
- la formazione
- i gruppi tecnici delle categorie secondo OVF
- i giovani

I gruppi tecnici

- non hanno alcuna competenza finanziaria propria
- hanno unicamente una funzione consultiva
- non possono prendere decisioni vincolanti
- propongono all'AD la nomina di una o un responsabile del gruppo tecnico, che siede nel Comitato centrale.
- Le donne propongono all'AD due colleghe quali delegate nel comitato della Commissione donne.

Il numero di riunioni è stabilito dalla direzione (al massimo due riunioni l'anno).

I gruppi tecnici si costituiscono da sé. Delle loro riunioni essi redigono almeno una nota sugli atti.

I costi per i locali e la ristorazione sono assunti dalla cassa centrale.

I responsabili dei gruppi tecnici sono indennizzati dalle loro sezioni.

Appendice 5 del Regolamento di gestione LPV, art. 16

Regolamento delle spese

Articolo 1: Principio

La LPV paga le spese ai suoi rappresentanti per la partecipazione a riunioni e assemblee o per altre delegazioni solo se incaricata dal Presidio centrale della LPV o se il Presidio centrale della LPV ne è stato preventivamente informato.

Articolo 2: Indennità giornaliera

L'indennità giornaliera per i viaggi di lavoro e le conferenze è la seguente

- Con un pasto principale costi effettivi, massimo CHF 40.00
- Con due pasti principali costi effettivi, massimo CHF 60.00
- Comitato centrale: senza assegni per le vacanze, l'indennità è di CHF 50.00/ora, - massimo 8 ore.

Articolo 3: Spese di viaggio

Le spese di viaggio sono rimborsate a CHF 0,70/km su richiesta del Comitato centrale.

Articolo 4: Budget informatico personale PIB

I membri del Consiglio di amministrazione ricevono 900,00 franchi all'anno come PIB.

Articolo 5: Spese generali

Le spese generali, come le spese postali, sono rimborsate in base alla ricevuta.